

Circolare n. 36
del 15/07/2013 SC-fa

Politiche Energetiche

Delibera
280/2013/R/GAS

Cessazione del
servizio di tutela

variazione delle
condizioni
contrattuali.

Con Deliberazione 280/2013/R/GAS, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) ha definito le modalità attuative per l'applicazione dell'art. 4, comma 1 del D.L. 69/2013, (cd "Decreto Fare", cfr. precedente circolare del Servizio, n. 35/2013), sulla **cessazione, per tutte le imprese, a partire dal 22 giugno 2013, dell'applicazione del servizio di tutela**: da quella data, il "cliente impresa" non farà più parte dell'insieme dei soggetti aventi diritto al servizio di tutela.

Come noto, le imprese con consumo annuo di gas inferiore a 50.000 mc potevano optare, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 164/2000, tra il regime di mercato libero e il regime "vincolato", consistente, quest'ultimo, nell'applicazione di condizioni economiche definite dall'AEEG (cd "condizioni economiche di tutela", nella componente CCI -detta anche "tariffa fissa"-).

Nello stabilire la cessazione del diritto al servizio di tutela, l'Autorità ha dettato i criteri che le società che erogano i servizi di vendita di gas naturale devono rispettare in termini di tempistica e obblighi di comunicazione, prevedendo che:

- a) il cliente finale possa recedere unilateralmente secondo i tempi di preavviso previsti in contratto e comunque non superiori a 3 mesi;
- b) il venditore possa recedere unilateralmente con un preavviso di almeno 6 mesi;
- c) il venditore possa proporre una variazione unilaterale delle condizioni di fornitura (variazione condizioni contrattuali) secondo le modalità e i termini previsti dal Codice di condotta commerciale (con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni).

Le **società venditrici di gas** provvederanno quindi a **trasmettere alle imprese loro clienti una comunicazione** che le informerà del fatto che, per effetto del D.L. 69/2013 esse non faranno più parte dell'insieme dei soggetti aventi diritto al servizio di tutela; che, dalla data di efficacia del recesso, non avranno più diritto a ricevere offerte di fornitura di gas naturale alle condizioni economiche di tutela determinate dall'AEEG; che, entro la medesima data, dovranno stipulare un contratto di fornitura a condizioni di libero mercato, con la possibilità, ai fini della conclusione di tale contratto, di recedere secondo i tempi di preavviso previsti in contratto e comunque non superiori a 3 mesi.

La suddetta comunicazione dovrà inoltre contenere l'illustrazione delle nuove condizioni economiche eventualmente offerte.

In sintesi, e nell'attesa di conoscere se verranno apportate eventuali

variazioni in sede di conversione del Decreto, le imprese non potranno più ottenere (a prescindere dai consumi e dalla tipologia di attività svolta) condizioni economiche di tutela; si troveranno, invece, a dover scegliere tra:

- l'accettazione delle variazioni contrattuali proposte dal loro attuale fornitore che presenti un'offerta a condizioni di libero mercato;
- la stipula di un nuovo contratto di fornitura, con altro diverso fornitore, sempre a condizioni di libero mercato.

In assenza di una delle due scelte da parte dell'impresa cliente, il fornitore potrà recedere dal contratto e l'impresa sarà alimentata dal *fornitore di ultima istanza* sulla base di condizioni economiche prestabilite, che attualmente prevedono maggiorazioni di costo rispetto al regime di prezzo tutelato.

Si evidenzia che la figura del **fornitore di ultima istanza** (FUI) è stata istituita con la finalità di garantire la continuità del servizio di vendita del gas naturale per alcune tipologie di clienti finali privi, anche temporaneamente, di un fornitore per ragioni indipendenti dalla loro volontà.

L'individuazione del FUI per l'anno termico 1° ottobre 2012 - 30 settembre 2013 è avvenuta mediante una procedura ad evidenza pubblica organizzata dalla società Acquirente Unico S.p.A. (AU) che ha approvato e pubblicato sul proprio sito Internet gli esiti della procedura, organizzata secondo le disposizioni dell'AEEG, indicando, per ciascuna delle sette macroaree di prelievo definite dall'AEEG, la graduatoria con i nominativi dei venditori individuati come FUI.

Per la stagione termica 2012/2013, **Eni S.p.A. gas & power** si è classificata prima in tutte le macroaree.

Ad ulteriore garanzia dei clienti finali è stata prevista la pubblicazione della classifica, cosicché, in caso di raggiungimento del quantitativo annuo di gas offerto in sede di gara da parte della prima società di vendita, potrà essere attivato il venditore nella posizione successiva della graduatoria, che è risultata essere la società di vendita **Enel Energia S.p.A.**, seconda in graduatoria per tre delle sette macroaree.